



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Nadia Celeghin

COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 in data 29.12.2008)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Definizione tipologie di esercizio
- Art. 3 – Requisiti professionali

CAPO II - NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- Art. 4 - Dichiarazione inizio attività
- Art. 5 - Istruttoria
- Art. 6 - Norme sull'autorizzazione o d.i.a.
- Art. 7 - Attività congiunte
- Art. 8 - Attività svolte all'interno di centri della grande distribuzione
- Art. 9 - Attività didattiche
- Art. 10 - Zonizzazione
- Art. 11 - Gestione dell'esercizio
- Art. 12 - Sospensione o cessazione dell'attività
- Art. 13 - Subingresso in attività esistenti
- Art. 14 - Successione ereditaria
- Art. 15 - Variazioni societarie e del direttore d'azienda
- Art. 16 - Trasferimento di sede dell'esercizio
- Art. 17 - Commercio di prodotti
- Art. 18 - Decadenza e revoca dell'attività
- Art. 19 - Abusivismo
- Art. 20 - Ricorsi

CAPO III - NORME IGIENICO SANITARIE

- Art. 21 - Accertamenti igienico - sanitari
- Art. 22 - Requisiti igienici dei locali
- Art. 23 - Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche
- Art. 24 - Norme igieniche per l'esercizio delle attività
- Art. 25 - Controllo sanitario del personale

CAPO IV - ORARI E TARIFFE

- Art. 26 – Orari
- Art. 27 – Esposizione delle tariffe

CAPO V - CONTROLLO E SANZIONI

- Art. 28 – Autorizzazione al controllo
- Art. 29 – Sanzioni

CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 30 - Conversione delle vecchie autorizzazioni
- Art. 31 - Norme transitorie per l'attività di "barbiere"
- Art. 32 - Abrogazione norme precedenti
- Art. 33 - Entrata in vigore

Allegato tecnico

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Le attività di Acconciatore, comprendenti le ex attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna, e le attività di Estetista, siano esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune di Massanzago dalla Legge 17.08.2005, n° 174, dalla Legge 14.02.1963, n.161, modificata dalla Legge 23.12.1970, n. 1142, dalla Legge 04.01.1990, n. 1 e dalla Legge Regionale 27.11.1991, n. 29, dalla Legge 02.04.2007 n. 40, e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Anche nel caso in cui dette attività vengano svolte in club, palestre, circoli privati, case di cura, ospedali e caserme, ricoveri per anziani, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle vigenti norme di legge ed alla normativa di cui al presente Regolamento.

Non sono soggette al presente regolamento:

- a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile (*parrucche e simili*);
- b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal Testo Unico Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 e successive modifiche.

Art.2 – Definizione tipologie di esercizio

ACCONCIATORE:

L'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare, nonché prestazioni semplici di manicure o pedicure estetico.

Tale attività sostituisce l'ex attività di

- barbiere
- parrucchiere uomo e donna

ESTETISTA

trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n.1, e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 e delle apparecchiature elettromeccaniche in essa consentite, sono regolamentate dalla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29, e dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Sono da considerarsi attività soggette alla disciplina dell'estetica le attività riferite a centri di abbronzatura e solarium mediante lampade UVA anche a gettone, in quanto le apparecchiature utilizzate rientrano nell'allegato alla L. n.1/90 e sono a tutti gli effetti riferite all'attività di estetista.

Rientrano, inoltre, nell'attività di estetista le seguenti attività:

- Onicotecnico: ricostruzione unghie
- Massaggio estetico
- Ginnastica passiva

Sono escluse dall'attività di estetista tutte le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico.

Art.3 – Requisiti professionali

Coloro che intendono esercitare professionalmente una o più delle attività di cui all'art.2 del presente Regolamento devono presentare, in allegato alla D.I.A., la documentazione relativa a:

- a) requisiti professionali di cui alle normative vigenti, per l'attività di acconciatore;
- b) requisiti professionali di cui alla Legge 04.01.1990 n.1, per l'attività di estetista.

Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o alla maggioranza di soci partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane, ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana.

Il possesso dei sopracitati requisiti viene attestato sulla base del parere obbligatorio e vincolante della Commissione Provinciale Artigianato. Qualora lo stesso non pervenga entro 30 giorni dalla richiesta, il Responsabile del servizio può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere della Commissione Provinciale per l'Artigianato.

CAPO II - NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 4 – Dichiarazione inizio attività

L'autorizzazione all'esercizio è sostituita dalla presentazione di una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art.19 della Legge n.241 del 07.08.1990 e successive modificazioni, previo possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari e, per l'attività di estetista, anche delle apparecchiature e delle dotazioni tecniche destinate allo svolgimento dell'attività.

La denuncia di inizio attività (D.I.A.) ai sensi dell'art.19 della Legge n. 241/1990, a seguito presentazione agli atti del Comune, sarà:

- **immediatamente efficace**, in applicazione dell'art.29, comma 2 della Legge 7.08.1990, n.241, solamente se la ditta interessata è già in possesso dell'attestato della qualificazione professionale rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato e del certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciato dal competente servizio dell'Ulss;

· oppure **efficace dalla data di acquisizione del certificato di idoneità igienico-sanitaria**, fatto salvo l'obbligo del possesso della qualificazione professionale fin dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività.

La dichiarazione inizio attività deve contenere i seguenti dati:

- Dati anagrafici, codice fiscale e qualità del firmatario (indicare se titolare dell'omonima impresa individuale o legale rappresentante di società);
- ragione sociale o denominazione e sede legale (nel caso di società);
- codice fiscale/partita IVA della ditta;
- Camera di Commercio di iscrizione;
- Tipo di operazione (indicare se trattasi di nuova apertura, trasferimento di sede, subingresso, reintestazione, aggiunta di tipologia);
- la ditta a cui si subentra (in caso di subingresso)
- attività che si intende svolgere (acconciatore, estetista)
- cognome e nome e dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale se si tratta di persona diversa dalla firmataria della dichiarazione inizio attività (*indicare se trattasi di socio professionalmente lavorante o direttore tecnico*)
- autocertificazione antimafia del firmatario;
- precisa ubicazione dei locali ove si svolge l'attività (via e numero civico)
- dichiarazione se i locali, gli impianti e le attrezzature hanno subito modifiche (nel caso di subingresso)

Alla dichiarazione inizio attività deve essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia documento riconoscimento in corso di validità del firmatario
- fotocopia permesso o carta di soggiorno del firmatario (se extracomunitario)
- autocertificazione antimafia di altri soci/amministratori e relative fotocopie documenti di riconoscimento in corso di validità;
- In caso di attività d'estetista, l'elenco delle apparecchiature di cui è consentito l'uso, ai sensi della Legge 1/90, vistato dall'Az. ULSS n.15;
- dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del direttore tecnico in riferimento all'esercizio con fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
- copia comunicazione della Commissione Provinciale Artigianato di riconoscimento della qualifica o autocertificazione relativa;
- copia del certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali e attrezzature (escluso nel caso di subingresso senza modifiche dei locali);
- copia del certificato di agibilità dell'immobile o dei titoli abilitanti le costruzioni (concessioni edilizie, permessi di costruire, D.I.A., ecc...) nel caso non sia possibile produrne copia indicare gli estremi degli stessi n° e data del rilascio (nel caso di nuova apertura e trasferimento di sede)
- copia dell'autorizzazione allo scarico, di cui alla L. 319/76 e successive modificazioni e integrazioni, per le acque prodotte dall'attività
- fotocopia atto di trasferimento dell'azienda nel caso di subingresso
- planimetria dei locali con gli arredi e attrezzature.

Un'impresa individuale artigiana non può esercitare più attività in esercizi diversi, anche in altri Comuni, salvo che all'interno dell'unità locale non venga nominato un direttore/responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale.

Per ogni sede dell'impresa deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.

La D.I.A. può essere presentata anche per l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore ed estetista nella stessa sede, purchè per ogni specifica attività, il titolare o il direttore/responsabile tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni

È fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.

Art. 5 - Istruttoria

Entro 60 giorni dalla data di presentazione della D.I.A., il Comune dispone, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dal Comune stesso.

Il Comune può sospendere il termine di 60 giorni nel caso la dichiarazione sia incompleta o irregolare, assegnando un termine per l'integrazione o regolarizzazione della stessa, pena l'archiviazione, allo scadere inutilmente di detto termine.

Art. 6 - Norme sull'autorizzazione o d.i.a.

Copia dell'autorizzazione o D.I.A. con il timbro di ricevuta dell'ufficio Protocollo del Comune, del certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciato dall'Az. ULSS e l'elenco delle attrezzature impiegate vistato dall'Az. ULSS, devono essere tenuti presso l'esercizio ed esibiti su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo.

La sostituzione del soggetto in possesso dei requisiti professionali delle società deve essere comunicata preventivamente all'ufficio comunale competente, allegando la documentazione comprovante la qualifica e nel caso di direttore tecnico la dichiarazione di accettazione dell'incarico.

L'autorizzazione o copia della denuncia di inizio attività devono essere esposte nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari preposti al controllo o Agenti della Forza Pubblica.

Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé copia della D.I.A. ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 7 - Attività congiunte

Le attività di acconciatore ed estetista possono essere svolte anche congiuntamente negli stessi locali, compatibilmente con le disposizioni di cui al presente regolamento, purché per ogni specifica attività il titolare dell'omonima impresa individuale o il direttore tecnico dell'azienda nel caso di società non artigiana o almeno un socio professionalmente lavorante nel caso di società artigiana, sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali

L'impresa artigiana in forma individuale o societaria che già svolge una delle predette attività può svolgere in via secondaria le altre due attività, anche se priva della qualifica professionale, purché nomini un direttore tecnico in possesso della specifica qualifica professionale

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, acconciatore e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, secondo comma della Legge n. 1/1990.

Art. 8 – Attività svolte all'interno di centri della grande distribuzione

Le attività di acconciatore e di estetista, esercitate all'interno dei centri della grande distribuzione, sono soggette alla D.I.A. di cui all'art. 4 del presente Regolamento, previo nulla osta del responsabile del Centro stesso e con le stesse modalità di cui al successivo art. 10.

È consentito il solo trasferimento all'interno del Centro.

Art. 9 – Attività didattiche

Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono sottoposte a D.I.A.

Le attività di cui sopra sono soggette alle seguenti condizioni:

- a) possesso dell'abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
- b) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
- c) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
- d) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali da consumo.

Le prestazioni legate a scopi didattici, dimostrativi e promozionali devono essere gratuite ed il pubblico deve essere edotto di ciò attraverso un cartello o avviso esposto bene in vista.

Art.10 -Zonizzazione

Le attività di acconciatore ed estetista possono essere localizzate nel rispetto dei limiti previsti dagli strumenti urbanistici generali e Regolamenti Tecnici Comunali.

Art. 11 – Gestione dell'esercizio

Nella gestione dell'esercizio deve essere presente la o le persone indicate nella d.i.a. in possesso dei prescritti requisiti professionali.

Qualora il titolare dell'autorizzazione o i soci partecipanti di una società artigiana o il direttore di azienda, nel caso di impresa non artigiana, abbia necessità di assentarsi dall'esercizio, per malattia o altro impedimento, deve farsi sostituire da altra persona qualificata. Diversamente, l'esercizio dell'attività deve essere sospeso.

Qualora la sostituzione avesse durata superiore a sei giorni deve essere data comunicazione al Comune, indicando generalità della persona che assumerà la gestione provvisoria dell'esercizio e allegando copia dei titoli che attestano il possesso dei prescritti requisiti professionali.

L'Ufficio accerta l'inizio dell'attività mediante acquisizione di visura camerale dalla quale risulti l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, o al Registro delle Imprese per le imprese non artigiane.

La mancata iscrizione comporta la decadenza della D.I.A., salvo formale contenzioso in atto sull'iscrizione medesima.

Art.12 - Sospensione o cessazione dell'attività

La sospensione dell'attività fino a trenta giorni continuativi non necessita di alcuna comunicazione od autorizzazione.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni continuativi ed inferiore a novanta, deve essere comunicata al Comune, per scritto almeno cinque giorni prima che inizi, con l'indicazione del motivo che la determina.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a novanta giorni può essere autorizzata dal Responsabile dell'Ufficio commercio, nei seguenti casi, adeguatamente documentati:

a) per gravi indisponibilità fisiche (*malattia, infortunio od altro grave inconveniente fisico del titolare dell'attività*);

b) per demolizione o sinistro dello stabile che impedisca l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;

c) per lavori di ristrutturazione, o di adeguamento igienico-sanitario dei locali, compresi quelli eventualmente richiesti dall'Az. U.L.S.S. o da altri Organi competenti in materia.

Il periodo di sospensione non può superare i dodici mesi, salvo proroga per giustificati motivi.

Il titolare dell'attività, che intende cessarla, deve darne comunicazione scritta al Comune, entro 30 giorni dalla cessazione, allegando l'originale dell'autorizzazione relativa all'attività stessa.

Dopo tale termine l'autorizzazione è da ritenersi comunque decaduta.

Art. 13 – Subingresso in attività esistenti

Il subingresso nell'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto al trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.

Al subentrante per atto tra vivi, munito dei requisiti anzidetti all'atto del trasferimento dell'esercizio, è consentita la continuazione dell'attività, dopo avere presentato la D.I.A. e allegato alla stessa l'autocertificazione attestante i requisiti professionali e l'atto di cessione di azienda.

Il subentrante per atto tra vivi privo della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto la qualificazione

professionale e presentato la dichiarazione di inizio attività. Qualora non ottenga la qualificazione e non presenti la dichiarazione di inizio attività entro un anno dalla data predetta decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti commi lo svolgimento di eventuali attività è da considerare abusivo ed il Responsabile del Servizio commercio dispone la chiusura dell'esercizio.

Quanto previsto ai punti precedenti è valido anche per l'affitto d'azienda.

Non è necessario il parere igienico-sanitario da parte dell'Az. U.L.S.S. qualora il subentrante non apporti modifiche ai locali e alle attrezzature. In tal caso dovrà essere presentata adeguata dichiarazione da parte dell'interessato.

Art.14 – Successione ereditaria

In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati nel terzo comma dell'art. 5 della Legge 08.08.1985, n. 443, possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza della qualificazione/abilitazione professionale, purché il servizio sia prestato da persona in possesso della qualificazione/abilitazione professionale, il cui nominativo sarà comunicato al Comune.

Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non compri di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge n. 1142/70 o Legge 174/05 e/o per l'attività di estetista dalla Legge n. 1/90, o non venga determinato, da parte dei legittimi eredi, di trasferire l'azienda. In tal caso si applica la normativa prevista per le variazioni societarie e del direttore d'azienda del presente Regolamento.

Art. 15 – Variazioni societarie e del direttore d'azienda

Le variazioni societarie comportanti la cessione di quote e le trasformazioni societarie e la modifica dei soci, sono soggette a comunicazione che deve essere presentata entro trenta giorni dalla data del relativo atto. La comunicazione deve contenere i dati essenziali di cui all'art. 4 e deve essere corredata di copia dell'atto modificativo della società.

Qualora la variazione interessi i soci, o il direttore, in possesso di qualificazione/abilitazione professionale, la richiesta deve essere corredata anche dei documenti attestanti il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Nel caso di società non avente i requisiti di impresa artigiana, la sostituzione del Direttore di azienda/responsabile tecnico deve essere comunicata.

La comunicazione, sottoscritta anche dal nuovo Direttore d'azienda, dovrà essere corredata dalla documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 16 – Trasferimento di sede dell'esercizio

Il trasferimento in altro locale, di un esercizio già in attività, è soggetto alla presentazione della D.I.A., di cui all'art. 4 del presente Regolamento, previa conformità dei requisiti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari.

Art. 17– Commercio di prodotti

Alle imprese esercenti l'attività disciplinata dal presente Regolamento che vendono, alla propria clientela, prodotti strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative alla normativa vigente in materia di esercizio di attività commerciali.

Nei locali di lavorazione, è assentita la vendita di prodotti cosmetici, articoli di profumeria e bigiotteria, alle seguenti condizioni:

- a) la superficie di vendita non superi il 5 % della superficie totale dell'esercizio;
- b) presentazione di una D.I.A. (*dichiarazione inizio attività*) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90, con allegata una planimetria in scala 1:100, firmata dal titolare dell'esercizio ed indicante l'area da adibire alla vendita;
- c) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D. Lgs. n.114/98.

Lo spazio adibito all'attività artigiana deve essere separato, anche se non fisicamente, da quello destinato all'attività di vendita.

Art.18 – Decadenza e revoca dell'attività

L'attività può essere sospesa, previa diffida, per violazione delle disposizioni di Leggi vigenti in materia o per accertata inosservanza delle prescrizioni contenute presente Regolamento

L'attività viene dichiarata decaduta:

- a) qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al punto precedente nel termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione;
- b) quando l'attività sia svolta in violazione delle disposizioni di cui alla Legge 14.02.1963, n. 161, modificata con Legge 23.12.1970, n. 1142, alla Legge 17/08/2005, n. 174, alla Legge 04.01.1990, n. 1 ed alla Legge Regionale 27.11.1991, n. 29;
- c) c) in caso di mancato inizio dell'attività entro 120 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroghe;
- d) qualora il titolare dell'autorizzazione abbia cessato l'attività e non abbia provveduto a darne comunicazione entro 30 giorni dalla cessazione.

L'attività viene revocata quando vengono meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio.

L'adozione dei provvedimenti di sospensione o cessazione dell'attività saranno assunti dal Responsabile del Servizio in conformità a quanto previsto dall'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. A tali provvedimenti si applicano le disposizioni della Legge n. 241/90.

Art.19 – Abusivismo

Oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 del presente Regolamento, il Responsabile del servizio ordina la cessazione dell'attività quando viene esercitata senza preventiva D.I.A.

Qualora l'ordine non venga rispettato, il Responsabile del servizio provvede a far chiudere coattivamente l'esercizio, mediante apposizione di sigilli.

Le spese per l'esecuzione forzata sono poste a carico della ditta inadempiente.

Art. 20 – Ricorsi

Avverso il provvedimento del Responsabile del servizio che disponga la sospensione o la cessazione dell'attività è ammesso:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da prodursi a norma della Legge 06.12.1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o di quella di piena conoscenza della stessa;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 e seguenti del D.P.R. 4.11.1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni dalla data di notificazione della decisione o di quella di piena conoscenza della stessa.

CAPO III - NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 21 - Accertamenti igienico - sanitari

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività è di competenza dell'Azienda ULSS n.15 "Alta Padovana".

Gli Organi di vigilanza dell' AZ.U.L.S.S. competente controllano, sotto il profilo igienico-sanitario, che nell'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento vengano osservate le norme igienico-sanitarie e siano ottemperati i requisiti di cui agli art. da 22 a 25 del presente Regolamento, la cui violazione o recidiva può dare luogo alla sospensione temporanea dell'attività.

Art. 22 – Requisiti igienici dei locali

Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, ritenuti idonei per la specifica attività (devono avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalle norme edilizie in vigore e dal regolamento comunale)

Non sono ammesse comunicazioni con locali appartenenti a strutture sanitarie.

E' ammesso l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore, estetista e tatuatore, di piercer e di palestra privata, a condizione che i locali destinati alle singole attività siano separati tra loro e dai locali destinati alla vendita dei prodotti cosmetici;

I locali adiacenti all'abitazione del titolare dell'esercizio devono essere distinti e separati da quelli destinati a civile abitazione, tra essi non comunicati e dotati di accessi indipendenti dall'esterno, avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalla norma e dai regolamenti. Devono essere altresì dotati di adeguati servizi igienici ad uso esclusivo del laboratorio.

I nuovi locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento o quelli risultanti da ampliamenti o ristrutturazioni delle attività esistenti devono avere in linea di massima le caratteristiche tecniche igieniche e strutturali previste nell'allegato tecnico al presente articolo e corrispondere alle seguenti condizioni:

- a) essere forniti di acqua corrente e idonea al consumo umano;
- b) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
- c) essere dotati di impianti elettrici ed idraulici rispondenti alle prescrizioni di cui alla Legge 05.03.1990, n. 46 e coerenti con le attrezzature che verranno installate;
- d) devono essere dotati di servizi igienici, distinti per il pubblico e per gli addetti, con locale antibagno, come da allegato tecnico. Limitatamente all'attività di estetista dovrà essere prevista anche la doccia;
- e) devono essere dotati di spogliatoio per il personale con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico;
- f) per le attività svolte in centri polifunzionali, le sale/zone di attesa e accettazione possono essere collocate in un unico blocco le cui dimensioni sono ricavate dalla sommatoria delle superfici richieste per ogni singola attività. Le sale/zone d'attesa ed accettazione comuni dovranno essere dotate di servizi igienici per l'utenza nella quantità minima di uno per sesso ed essere aumentati di una unità ogni 10 persone. Detti servizi non sono da considerarsi sostitutivi di quelli previsti per le attività di estetica e palestra. E' comunque fatto salvo il principio di separazione delle attività.

Per i locali situati in Centro Storico o in edifici di interesse storico e ambientale, i requisiti di cui ai punti d) ed e) di cui all' "allegato tecnico" devono essere perseguiti e realizzati nel miglior modo possibile, anche con l'adozione di particolari accorgimenti tecnici, fatto salvo l'obbligo di almeno un servizio igienico.

Art. 23 – Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività soggette al presente regolamento devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) i sedili dell'esercizio devono essere forniti di poggiatesta con carta o telo da cambiarsi per ogni persona; così pure devono essere puliti e cambiati per ogni persona gli asciugamani;
- b) la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.) devono essere preferibilmente del tipo monouso, o essere di volta in volta disinfettati e sterilizzati per mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.-
- c) E' vietato l'uso del piumacciuolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi dopo l'uso.

Art. 24 - Norme igieniche per l'esercizio delle attività

A tutti gli operatori in attività nei negozi di barbiere, acconciatore e nei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara in tessuto adatto e per l'uso esclusivo dell'esercizio dell'attività..

E' obbligatorio l'uso dei guanti per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'articolo 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938, e che per il sistema di permanente "a freddo" maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolici.

Il contenuto di acido trioglicolico e dei prodotti usati nell'esercizio deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.-

I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.-

Art. 25 – Controllo sanitario del personale

Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento può prestare la sua opera, fermo restando l'obbligo di presentazione di una domanda di partecipazione al primo corso di formazione in calendario, riguardante gli aspetti igienico-sanitari di base, necessari per lo svolgimento dell'attività.

I corsi di formazione sono tenuti dall'Az. U.L.S.S. 15 "Alta Padovana" e programmati/organizzati in collaborazione con enti od organismi, previo un protocollo d'intesa.

Ogni cinque anni il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento deve partecipare obbligatoriamente ad un corso di aggiornamento riguardante gli aspetti igienico-sanitari, le innovazioni tecniche e legislative.

Restano validi gli obblighi derivanti in tema di tutela dei lavoratori.

CAPO IV - ORARI E TARIFFE

Art. 26 – Orari

I negozi di acconciatore e di estetista devono osservare l'orario di apertura e di chiusura stabilito dal Sindaco sentite le organizzazioni di categoria.

E' consentita la prosecuzione dell'attività a porte chiuse esclusivamente per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre in maniera ben visibile dall'esterno del negozio il cartello dell'orario, preventivamente comunicato al Comune.

Art. 27 – Esposizione delle tariffe

Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

CAPO V - CONTROLLO E SANZIONI

Art. 28 – Autorizzazione al controllo

1- Gli Agenti incaricati alla vigilanza sulle attività previste nel presente Regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività medesime.

Art. 29 – Sanzioni

Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge n. 1/90 è inflitta la sanzione amministrativa da €. 516,45 a €. 2582,28.

Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art.3 della Legge 1/90 è inflitta la sanzione amministrativa da € 516,45 a € 2582,28.

Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza la preventiva comunicazione è inflitta la sanzione amministrativa da €. 516,45 a €. 1032,91.

Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatore, senza i requisiti professionali di cui alla Legge n. 1142/70 o Legge 174/05 è inflitta la sanzione amministrativa da €. 250,00 a €. 5.000,00. Analoga sanzione è inflitta a chi esercita l'attività di acconciatore senza la denuncia di inizio attività.

Le altre violazioni alle norme del presente Regolamento, nonché il mancato rispetto alle eventuali ordinanze emesse a carico del titolare dell'attività, comportano la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 500,00.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni si osserva la procedura di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche.

CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 - Conversione delle vecchie autorizzazioni

Ai sensi dell' art. 6 comma 3 della Legge 17 agosto 2005 n. 174, le autorizzazioni comunali rilasciate prima dell'entrata in vigore della citata legge per l' esercizio dell' attività di parrucchiere per uomo o per donna, ai sensi dell' art. 2 della Legge 14 febbraio 1963 n. 161 e successive modificazioni, s'intendono di diritto valide per l'esercizio dell'attività di "acconciatore".

Art. 31 – Norme transitorie per l'attività di "barbiere"

Ai soggetti in possesso di qualificazione e di autorizzazione per l'esercizio di attività di "barbiere" è consentita la prosecuzione di attività.

A coloro che hanno esercitato l'attività di "barbiere" è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 32 - Abrogazione norme precedenti

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia incompatibili col presente regolamento

Art. 33 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle norme previste dalla legge e dallo Statuto Comunale

ALLEGATO TECNICO

Locali di esercizio:

- 1- Superficie minima richiesta, per singolo esercizio mq 12 per un solo posto di lavoro; mq 6 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo (intendendosi per posto di lavoro "poltrona attrezzata davanti allo specchio o lettino"), è ammessa una tolleranza del 30% per gli esercizi in zona urbanistica tipo "A".
- 2- Essere fuori terra ed avere un'altezza misurata dal pavimento al soffitto finito, non minore di ml 2.70; nel caso di soffitto inclinato o soffitto e pavimento a quote diverse, l'altezza media non dovrà comunque essere inferiore a ml 2.70 con un minimo di ml 2.00. Per le attività situate in Centro Storico o in edifici di interesse storico e ambientale si fa riferimento al Regolamento edilizio.
- 3- Pavimenti e pareti fino a ml 2.00 di altezza devono essere rivestiti di materiale facilmente lavabile, disinfettabile e resistente alle sostanze corrosive ed all'usura. Sono esclusi moquettes e parquet.
- 4- Superficie per l'illuminazione naturale diretta pari ad 1/10 della superficie di calpestio. Si considera adeguatamente illuminata la zona compresa in una fascia profonda circa 2.5 volte l'altezza del voltino della finestra.
- 5- Superficie per l'aerazione naturale diretta pari ad 1/10 della superficie di calpestio. Le aperture devono essere opportunamente distribuite e presentare comandi di apertura di facile uso.
- 6- Dove si utilizzano cosmetici in polveri, sostanze volatili e/o infiammabili ed in presenza di vapori deve essere garantito un adeguato ricambio d'aria, anche mediante aspirazione forzata.
- 7- I locali di lavoro possono essere divisi in box (postazione di lavoro). Ogni box dovrà essere dotato di ricambio d'aria naturale o meccanico, e rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - Altezza massima dei divisori ml 2.10 garantendo una luce dal soffitto comunque non inferiore a cm 60;
 - Superficie non inferiore mq 6.00
 - Pavimenti e pareti fino a ml 2.00 facilmente lavabili e disinfettabili;
 - In relazione alla attività svolta dovrà essere presente un lavandino, con acqua corrente idonea al consumo umano calda e fredda.

Zona ricevimento/attesa:

1- Deve essere:

- a) Distinta dai posti di lavoro; dovrà avere di norma una superficie minima di mq 3.5 con l'incremento di mq 1.5 per ogni posto di lavoro oltre al primo anche in caso di esclusiva attività su appuntamento.
- b) Altezza, illuminazione, aerazione, pareti e pavimenti devono avere le caratteristiche dei locali di lavoro.

Arredi:

- 1- I piani di lavoro e l'arredamento dovranno essere costruiti con idonei materiali, lavabili e facilmente disinfettabili.
- 2- Deve essere previsto un idoneo ripostiglio/armadio per i prodotti/attrezzature da utilizzare nell'attività e per la biancheria pulita e un idoneo contenitore chiudibile, lavabile e disinfettabile per quella usata.
- 3- Devono essere utilizzati idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti in relazione alla tipologia dei rifiuti prodotti contenitori rigidi a chiusura ermetica per il contenimento e la raccolta di quanto, con punta o lama, può procurare ferite.

Area ripostiglio:

- 1- Deve essere previsto un locale/ zona ripostiglio per il deposito dei prodotti e le attrezzature per le pulizie.

Spogliatoio ad uso del personale:

1- Se l'attività è svolta esclusivamente dal titolare dell'esercizio lo spogliatoio può eccezionalmente essere individuato in un'area/zona protetta, inibita al pubblico, attrezzata per riporvi gli indumenti utilizzati. In tutti gli altri casi lo spogliatoio è obbligatorio e da non identificarsi con l'antibagno.

2- Per garantire corretti percorsi di lavoro, è opportuno collocare lo spogliatoio in prossimità dell'ingresso del personale e comunque, prima delle postazioni di lavoro. (art.40 DPR. 303/56 e successive modifiche ed integrazioni).

3- Deve avere le seguenti caratteristiche strutturali:

a) superficie in pianta non inferiore a mq 1.50 per addetto per i primi 10 addetti occupati in turno; mq 1.00 per ogni addetto eccedente i primi 10;

b) altezza libera interna di almeno ml 2.40;

c) di norma vanno assicurate l'illuminazione e l'aerazione naturale diretta nei rapporti rispettivamente di 1/10 e 1/20; nel caso di ventilazione meccanica, va assicurato un ricambio orario di almeno 5 vol/h;

d) devono essere predisposti armadietti personali per il vestiario chiudibili a chiave.

Servizio igienico per gli addetti:

1- Sempre previsto, oltre i 10 addetti devono essere previsti servizi igienici distinti per sesso.

2- Sono costituiti da wc ed antiwc aventi un'altezza libera interna di almeno ml 2.40.

3- Il vano wc deve avere:

a) superficie utile in pianta di almeno mq 1.20 con il lato minimo di almeno mt 1.00 e porta di accesso (di superficie liscia facilmente lavabile) apribile verso l'esterno, dotata di serratura di emergenza azionabile dall'esterno con indicatore di presenza e nei casi di ventilazione artificiale di griglia o fessura nella porzione inferiore alta almeno cm 5.

b) Deve essere presente una finestra apribile di superficie pari ad almeno mq 0.40.

c) È ammessa la ventilazione artificiale, che deve assicurare almeno 5 ricambi/ora se continua e 10 se temporizzata, purché l'antibagno sia dotato di finestra apribile comunicante con l'esterno o quanto meno di una presa d'aria comunicante con l'esterno, anche tramite condotta.

4- Il vano antiwc deve essere provvisto di lavello, preferibilmente con rubinetteria a comando non manuale e accessori con prodotti non riutilizzabili, tipo erogatore di sapone liquido e asciugamani a perdere o ad aria. (punto 2.1, Circ. Reg.13/97).

Servizio igienico per il pubblico:

1- E' richiesto per le strutture in cui gli addetti ed i clienti, di cui si ipotizza la presenza (addetti e postazioni di lavoro), supera le 10 unità, negli altri casi si identifica con quello per gli addetti.

2- Quando il numero dei clienti di cui si ipotizza la presenza (postazioni di lavoro) supera le 10 unità, i servizi igienici dovranno essere almeno due e divisi per sesso, uno di questi dovrà essere idoneo all'uso da parte di portatori di handicap.

3- Le caratteristiche strutturali sono identiche a quelle previste per il servizio per il personale addetto. (punto 2.1, Circ. Reg.13/97).